

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 728)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPATARO)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1959

Modificazione degli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge vengono sostituiti gli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, per le ragioni che qui di seguito si espongono:

Art. 112. — Con la legge 25 giugno 1956, n. 715, venne disposta l'esenzione di tassa per i versamenti effettuati dai correntisti postali sul proprio conto corrente, essendosi riconosciuto incongruo sottoporre a tassa i versamenti che il correntista deve necessariamente fare per alimentare il proprio conto.

La suddetta operazione ha peraltro come reciproca quella del prelevamento che il correntista esegue con assegni localizzati a pro-

prio favore allo scopo di rientrare in possesso delle somme in deposito per i suoi esclusivi bisogni e non già per disporre pagamenti a favore di terzi.

Dal riesame delle norme che disciplinano la materia, si è riconosciuta l'opportunità e la convenienza di esentare da tassa anche detta specie di prelevamenti, modificando opportunamente il primo comma dell'articolo in parola (il secondo comma, che per facilitare la consultazione si trascrive integralmente, resta invariato).

In tal modo è accolta la richiesta dei correntisti (specie pensionati) e la suddetta operazione viene sottoposta al medesimo trattamento già praticato per i prelevamenti del risparmio postale e per gli assegni bancari.

Dai calcoli effettuati, si presume che il provvedimento avrà una lievissima incidenza sui proventi: circa 3 milioni annui, pari al 2,35 per cento dell'ammontare delle tasse sui prelevamenti, perdita che è da ritenere possa essere largamente compensata dall'incremento di introiti derivante dallo sviluppo del servizio.

Art. 122. — Detto articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1192, stabilisce che i crediti di conto corrente postale si prescrivono a favore dell'Amministrazione postale quando nel conto non siano state eseguite operazioni o annotati altri atti interruttivi nel termine di cinque anni dal 1° gennaio successivo all'anno in cui è stata iscritta in conto l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo.

La norma si discosta in modo eccessivo dal regime vigente in materia per il servizio dei risparmi.

Infatti, mentre per i risparmi postali la prescrizione è condizionata dall'esistenza di una pluralità di termini di tempo associata a limiti di somma molto bassi (articolo 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni), per la prescrizione invece dei crediti di conto corrente postale non esiste alcun limite di somma, sicchè avviene che per un deposito a risparmio di poco superiore a 100 lire, anche di soli interessi da iscrivere, si applica la prescrizione trentennale, mentre un

credito di conto corrente, ad esempio, di 500 mila lire è perduto per il correntista se il suo conto corrente rimane inattivo per cinque anni, malgrado l'Amministrazione gli abbia trasmesso annualmente l'estratto conto con la partecipazione degli interessi e del montante a suo credito. La disposizione si appalesa, quindi, troppo rigida, e la sua applicazione arreca sensibile danno economico ai correntisti che abbiano, seppure sotto tale forma anomala, inteso affidare i propri risparmi all'Amministrazione postale.

Discende da quanto precede la necessità di stabilire, anche per i crediti di conto corrente postale, un sistema di prescrizione in cui risultino combinati i due elementi di tempo e di valore in limiti adeguati alla caratteristica commerciale del servizio.

All'uopo, con il nuovo articolo 122 si dispone che i crediti inferiori a lire 5.000 si prescrivono con il decorso di cinque anni dal 1° gennaio successivo all'anno in cui è stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo; per i crediti di qualsiasi altro importo, con il citato nuovo articolo si fissa il termine di dieci anni, introducendo così il termine di prescrizione ordinaria previsto dal Codice civile.

Resta peraltro ferma la disposizione secondo la quale la prescrizione non subisce interruzione per effetto di accredito di interessi e di addebitamento del prezzo dell'elenco dei correntisti.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Gli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 112. — «Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:

- 1) le operazioni di postagiuro;
- 2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
- 3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
- 4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore;

5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento ».

Art. 122. — «I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:

a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui è stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo, quando siano inferiori a lire 5.000;

b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.

La prescrizione non è interrotta dall'accrescimento degli interessi e dall'addebitamento del prezzo dell'elenco dei correntisti ».